

sussista la competenza ai sensi dell'art 27 comma 2 del Codice della Crisi;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 primo comma lett c) del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art.269 3 comma Codice della Crisi , all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa ai requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
ritenuto che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, debba essere rimessa al GD la determinazione delle somme eventualmente escluse dalla liquidazione in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare, salva la precisazione che la ricorrente dovrà in ogni caso farsi carico delle spese necessarie all'apertura della procedura, non essendo prevista prenotazione a debito;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 Codice della Crisi dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata di [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa [REDACTED]

E liquidatore l'O.C.C. dott. dott. [REDACTED] A, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti



A S S E G N A

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art 201; si applica l'art.10 comma 3

ORDINA

La consegna e il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE

Che dal giorno di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma cod. civ.

ORDINA

ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale

DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione

Così deciso in *Venezia* nella camera di consiglio del 7.3.2024

Il Giudice estensore



Il Presidente



614edb45de5eb8
FIRMA DI: PITTINARI SARA EMISSO DA: CA DI PIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE SEI/11/17: Z/11245510043003



Sent. n. 40/2024 pubbl. il 08/03/2024

Rep. n. 40/2024 del 08/03/2024

